Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 settembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Orvieto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1973, ha incluso nell'elenco delle loca-

lità da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Orvieto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orvieto;

Visto che l'opposizione presentata dal sig. Mattioli Francesco, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, è stata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto l'intero abitato di Orvieto e terreni circostanti presentando cospicui caratteri di valore estetico e tradizionale, sono stati sottoposti ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 26 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1957; tale complesso già vincolato ha, come sfondo di importanti pubbliche visuali, una zona di grande interesse panoramico costituita da pendici di natura vulcanica, aperte in larghi avvallamenti e rivestite di colture tipiche quali la vite e l'ulivo, intervallate da macchie di castagni e di lecci; in tale zona nell'opera della natura risulta equilibratamente inserita l'opera dell'uomo rappresentata da tipici casolari sparsi, ma anche da complessi artisticamente e storicamente rilevanti, come quello dell'ex convento della Trinità e quello cimiteriale con la monumentale chiesa di S. Lorenzo; la zona è godibile dalla città di Orvieto da punti di belvedere accessibili al pubblico; la zona stessa inoltre presenta pubblici punti di vista dai quali la città appare librata sulle rupi a strapiombo in quadri paesistici di eccezionale interesse, che si ampliano con l'aumentare della salita; anche a nord è necessario che vengano tutelate alcune importanti visioni dall'autostrada e dalla ferrovia verso la città, minacciata dall'estendersi delle nuove costruzioni; si rileva la necessità di tutelare la zona sia come quadro naturale integrante le visioni di Orvieto, sia i punti di belvedere che permettono queste visioni; si rileva la necessità di tutelare più ampiamente le bellezze naturali e di disciplinare le nuove costruzioni affinchè possano armoniosamente inserirsi nell'ambiente e non costituire elemento di contrasto;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Orvieto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

foglio catastale del comune di Orvieto n 125: la parte a nord-est della ferrovia Roma-Firenze;

foglio n. 152: la parte compresa a sud del fosso Albergo della Nona e ad est del fosso Pontesasso;

foglio n. 153: la parte a sud del fosso Albergo della Nona;

foglio n. 154: la parte a sud della strada vicinale di Sferracavallo e ad ovest della strada comunale di Sferracavallo;

tutte le particelle dei fogli numeri 177, 178, 179, 187;

foglio n. 180 e n. 186: la parte a sud della strada della Piana e della stazione o dell'Arcone;

foglio n. 188: completamento delle particelle del foglio non vincolate con decreto ministeriale 26 novembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti di Perugia curerà che il comune di Orvieto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Verbale della riunione del giorno 19 *novembre* 1973

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali il giorno 19 novembre 1973 alle ore 16 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Constatato che il territorio di Orvieto è già stato in parte vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 26 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1957.

La commissione dopo ampia discussione con la sola astensione del rappresentante degli agricoltori dott. Filippo Patrizi Montoro propone di completare il vincolo intorno alla città di Orvieto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 i territori facenti parte dei seguenti fogli catastali del comune di Orvieto:

foglio n. 125: la parte a nord-est della ferrovia Roma-Firenze;

foglio n. 152: la parte compresa a sud del fosso Albergo della Nona e ad est del fosso Pontesasso;

foglio n. 153: la parte a sud del fosso Albergo della Nona;

foglio n. 154: la parte a sud della strada vicinale di Sferracavallo e ad ovest della strada comunale di Sferracavallo;

tutte le particelle dei fogli numeri 177, 178, 179, 187;

foglio n. 180 e n. 186: la parte a sud della strada della Piana e della stazione o dell'Arcone;

foglio n. 188: completamento delle particelle del foglio non vincolate con decreto ministeriale 26 novembre 1957.

(*Omissis*).

(7924)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1975.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una complementare, di nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonchè di condizioni speciali per la predetta complementare, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di una tariffa complementare nonchè di nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni speciali per la predetta complementare;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla domanda sopracitata;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, la seguente tariffa complementare nonchè le condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore e le condizioni speciali per la predetta complementare, pure qui di seguito descritta, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

tariffa, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile sino al primo decesso;

tariffa, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile sino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

tariffa, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, per garantire in caso di invalidità totale e permanente la corresponsione di una rendita temporanea pagabile fino alla scadenza del contratto o fino al termine del pagamento premi;

condizioni speciali di polizza per la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita (in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 14 marzo 1973 e 15 febbraio 1975).

Roma, addì 24 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7806)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1975.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio non compresi in tariffe in vigore, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, e di tassi di premio relativi ad altra tariffa vita, pure in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due seguenti tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, nonché i tassi di premio relativi ad altra tariffa vita, pure in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 2-10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 3, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964);

tariffa 2, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964).

Roma, addì 3 agosto 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1975.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale « Tribiofosfor », della ditta Industria farmaceutica Guido Rivetti e figli, in S. Giovanni a Teduccio (Decreto di revoca n. 4488/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 settembre 1952 e 11 dicembre 1953, con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge ai numeri 7052 e 7052/A a nome della ditta Industria farmaceutica Guido Rivetti e figli, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), via Innominata a Vigliena n. 51, della specialità medicinale denominata « Tribiofosfor » fiale mg 10 ml

3 + solvente e della relativa serie fiale mg 5 ml 3 + solvente, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la dichiarazione in data 26 maggio 1975, con la quale la ditta interessata predetta ha rinunciato alla registrazione della sopraindicata specialità medicinale;

Considerato che è venuto a determinarsi il presupposto per la revoca della registrazione del prodotto;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata in seguito a rinuncia da parte della ditta Industria farmaceutica Guido Rivetti e figli, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), via Innominata a Vigliena n. 51, la registrazione della specialità medicinale denominata « Tribiofosfor » - 3 fiale mg 10 ml 3 + 3 fiale solventi da ml 2 e della relativa serie 6 fiale mg 5 ml 3 + 6 fiale solventi da ml 2 registrate rispettivamente ai numeri 7052 e 7052/A con decreti in data 11 settembre 1952 e 11 dicembre 1953 a nome della ditta predetta.

La specialità medicinale, della quale è revocata la registrazione, deve essere immediatamente ritirata dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7808)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Passaggio dalla seconda alla prima categoria della corporazione dei piloti del porto di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Visti i fogli n. 13/3659 in data 14 febbraio 1975 e n. 13/14436 in data 17 luglio 1975 con i quali la capitaneria di porto di Ravenna esprime parere favorevole acché la corporazione dei piloti del porto di Ravenna venga classificata nella prima categoria;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà che il pilotaggio presenta nel porto di Ravenna;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Ravenna è classificata nella prima categoria.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: GIOIA

(7923)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed, in particolare, l'art. 39, terzo comma;

Visto il proprio decreto n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzazione della disponibilità di detto « Fondo speciale » in parte al « conto contributi » e in parte al « conto finanziamenti »;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale la misura del contributo sugli interessi è stata determinata, *a*) per il 90% della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi » da ripartire tra tutte le operazioni ammissibili; *b*) per il rimanente 10% ad integrazione della ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi operanti nel centro-sud;

Visti i decreti 13 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 luglio 1972, 2 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973 e 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 5 dicembre 1974 con cui furono modificate dette percentuali;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale, tra l'altro, ha disposto l'introduzione di una ritenuta del 15 % sugli interessi e sui redditi di capitale;

Vista la delibera in data 24 luglio 1975, con cui il comitato esecutivo della sezione ha proposto che:

nell'ipotesi che debba essere versata all'erario la ritenuta del 15% di cui al citato art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, gli utili netti spettanti per l'esercizio 1974 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione, pari a L. 800.275.000 (al netto della ritenuta d'acconto pari a L. 141.225.000) vengono ripartiti come segue:

a) L. 600.275.000 al « Fondo speciale conto contributi » da utilizzarsi, insieme all'attuale saldo ivi esistente di L. 1.360.038: quanto all'82% per il ristorno di interessi nei confronti di tutte le operazioni ammissibili; quanto al 18% per il ristorno integrativo di interessi nei confronti delle sole operazioni ammissibili effettuate nel centro-sud;

b) le rimanenti L. 200.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti »;

nell'ipotesi invece che la suddetta ritenuta del 15% non debba essere operata ed occorra quindi distribuire anche la somma di L. 141.225.000 tale importo venga interamente destinato ad ulteriore incremento del « Fondo speciale conto finanziamenti »;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato per ultimo con l'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1974 è ulteriormente modificato come segue:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue per l'anno 1974:

a) l'82% della somma disponibile sul "Fondo speciale conto contributi" viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 18% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 800.275.000. al netto della ritenuta d'acconto del 15%, pari a L. 141.225.000, prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettanti per l'esercizio 1974 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito: *a*) in ragione di L. 600.275.000 al « Fondo speciale conto contributi »; e *b*) in ragione di lire 200.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Qualora la suddetta ritenuta del 15% non debba essere operata, il relativo importo di L. 141.225.000 verrà interamente destinato ad ulteriore incremento del « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7637)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di venticinque strade in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 8 maggio 1973, n. 10570, con il quale l'amministrazione provinciale di Vicenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) Pedemonte (località Longhi)-Carotte-Lastebasse (strada statale n. 350) .	km.	2+600
2) S. Pietro Valdastico (località La Dogana)-Casotto di Sotto (strada statale n. 350)	»	1+600
3) Pedescala-S. Pietro Valdastico . .	»	4+600
4) Posina-confine con Trento (Passo della Borcola)	»	9+520
5) Lusiana-Vitarolo-Conco	»	6+500
6) Lusiana-S. Caterina-strada provinciale n. 71 « del Rameston » (bivio S. Caterina)	»	4+750
7) strada statale n. 248 (Marsan)-strada provinciale n. 72 « della Fratellanza » (S. Michele)	»	1+300
8) strada provinciale n. 58 « di Ca' Dolfin » (Borgo Oppio)-Bassano del Grappa (Tre Case)	»	3+000
9) Nove-strada provinciale n. 58 « di Ca' Dolfin »-(Cimitero di Cartigliano) . .	»	2+500
10) confine con Padova-Stroppari-strada provinciale n. 58 « di Ca' Dolfin »-(località Ponte Paoletti)	»	4+950
11) Thiene (Le Quattro Strade)-strada provinciale n. 63 « della Preara » (località Moraro)	»	2+820
12) Recoaro-Merendaore-Campogrosso-strada statale n. 46-*bis* (Ossario del Pasubio)	»	15+220
13) strada statale n. 246 (S. Quirico)-Fongara-Recoaro Mille (località Pizzegoro)	»	9+450
14) Galdogno (località Barco)-strada provinciale n. 86 « dei Pilastroni » . .	»	4+800
15) Trissino-Brogliano-Cornedo . . .	»	6+500
16) Brogliano-Quargnenta (s rada provinciale n. 38 « della Selva », località Marzari)	»	3+100
17) Sovizzo-(strada provinciale n. 35 « Peschiera dei Muzzi »)-strada provinciale n. 36 « di Gambugliano »	»	3+650
18) Arzignano-S. Zenone-confine con Verona verso Roncà	»	4+500
19) strada provinciale « Arzignanese » (località Cimitero di Arzignano)-strada provinciale n. 33 « Montorsina » (località Ponte Torrente Chiampo)	»	2+750
20) Altavilla-strada statale n. 500 « di Lonigo » (casello autostrada « Serenissima », località Alte Ceccato)	»	4+500
21) Arcugnano-S. Agostino (località Nogarazza)	»	2+700
22) strada provinciale n. 19 « Dorsale dei Berici » (località S. Giovanni in Monte)-contrada Olmi-Nanto-strada statale n. 247 (Ponte di Nanto)	»	9+900

23) Zovencedo-strada provinciale n. 12 « Bocca d'Ascesa » (località Acque di Grancona) . . . . km. 4+250
24) strada provinciale n. 12 « Bocca d'Ascesa » (località Pederiva)-Grancona-strada statale n. 500 (località Meledo) . » 5+750
25) Noventa Vicentina (località Capo di Sopra)-Campiglia dei Berici . . . . . » 4+600

Totale . . . km. 125+310

Visto il voto 10 giugno 1975, n. 301, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le venticinque strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 125+310 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7840)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, con effetto dal 19 agosto 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, con effetto dal 19 agosto 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Concessione dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere di cui ai regolamenti (CEE) n. 1959/75 e n. 1995/75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei pro-

dotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 7, paragrafo 5, ed all'art. 28, la concessione di aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità economica europea;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1959/75 e n. 1995/75 rispettivamente del 28 e del 31 luglio 1975 sulla concessione di un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere per il periodo di tre mesi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 30 luglio 1975;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a stabilire le condizioni e modalità relative alla conclusione dei contratti di ammasso privato previsti in detti regolamenti e per il controllo della relativa esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato del latte scremato in polvere, con diritto all'aiuto previsto dai regolamenti (CEE) n. 1959/75 del 28 luglio 1975 e n. 1995/75 del 31 luglio 1975, si osservano le condizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per ammasso privato del latte scremato in polvere, ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 1959/75 e numero 1995/75, si intende la conservazione, in magazzini di deposito asciutti, non infestati da insetti o roditori, privi di odori estranei e provvisti di una buona aerazione, di un determinato quantitativo di prodotto non inferiore a 10 tonnellate per un intero periodo di tempo di tre mesi che abbia comunque inizio entro il 30 settembre 1975, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite nei citati regolamenti comunitari e nel presente decreto. recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto concesso per detto periodo di ammasso è di complessive 31 unità di conto, pari a lire italiane 26.567, per tonnellata di latte scremato in polvere conservato in ammasso privato per l'intero periodo trimestrale indicato nell'atto di sottomissione.

Art. 3.

Il prodotto che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il latte scremato in polvere spray di prima qualità fabbricato nella Comunità economica europea dopo il 31 maggio 1975, rispondente ai seguenti requisiti in materia di qualità:

a) tenore di materie grasse	massimo 1,5%
b) tenore di acqua . . .	massimo 4,0%
c) acidità totale espressa in acido lattico	massimo 0,15% (18° Dornic)
d) ricerca di neutralizzanti	negativa
e) additivi autorizzati . .	nihil
f) prova della fosfatasi .	negativa
g) solubilità	massima 0,5 ml (minimo 99%)
h) grado di purezza . . .	minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi . . .	massimo 50.000 per g
k) coli	negativo in 0,1 g
l) gusto e odore	netto
m) aspetto	colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

e presentato in imballaggi di contenuto massimo di 50 chilogrammi.

Gli imballaggi devono presentare etichettatura recante le seguenti indicazioni:

nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del commerciante oppure numero di controllo depositato del fabbricante o del commerciante;

denominazione in una delle lingue della Comunità « Latte scremato in polvere spray »;

peso netto;

mese e anno di fabbricazione.

Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato del latte scremato in polvere di cui ai citati regolamenti (CEE) n. 1959/75 e n. 1995/75 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di prodotto già entrate in ammasso e per le quali sussistano i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso il giorno in cui sono eseguite od ultimate, sotto il controllo del funzionario dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso, le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione. A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detto istituto la presenza di apposito funzionario nel corso delle operazioni di entrata in ammasso, ai fini del controllo delle quantità introdotte, delle operazioni di pesatura e di individuazione della quantità stessa, nonchè ai fini del prelevamento in contraddittorio dei campioni necessari per l'esecuzione delle analisi intese ad accertare che il prodotto ha i requisiti indicati all'art. 3.

All'atto dell'introduzione del prodotto in magazzino, l'ammassatore deve effettuare la pesatura del prodotto stesso, al netto di imballaggio, e provvedere all'individuazione progressiva delle singole partite mediante l'apposizione sugli imballaggi di un marchio con inchiostro indelebile.

Delle operazioni di controllo e di prelevamento dei campioni per l'analisi deve essere redatto apposito verbale in quattro copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali una è trattenuta dal funzionario e tre dall'ammassatore.

Ai fini delle analisi sono prelevati, per tutta la partita entrata in ammasso, due campioni del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto pres-

so il magazzino di ammasso e l'altro è inviato a cura e spese dell'ammassatore, unitamente ad una copia originale del verbale, all'istituto o laboratorio designato per l'analisi dall'istituto di vigilanza.

Art. 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso del latte scremato in polvere deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro n. 81 e da presentare, sotto pena di irricevibilità, entro il 30 settembre 1975 ad avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 4.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi magazzini, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) il quantitativo, espresso in tonnellate, del latte scremato in polvere introdotto in ammasso;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di tre mesi decorrenti dalla data della domanda;

e) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

a) relazione illustrativa della qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

b) certificato d'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c) certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

d) verbale di introduzione in ammasso della quantità di latte scremato in polvere indicato nella domanda;

e) certificato di analisi eseguita da un istituto o laboratorio di analisi designato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, attestante che la partita di latte scremato in polvere di cui a tale verbale ha i requisiti indicati all'art. 3 del presente decreto;

f) atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio, in cui l'ammassatore assume gli impegni previsti all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1995/75 ed agli articoli 7 e 8 del presente decreto, relativamente alla partita di latte scremato in polvere introdotta in ammasso.

Art. 6.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 7.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di latte scremato in polvere sotto contratto di ammasso, nè sostituirle.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'istituto di vigilanza procede alla redazione, in contraddittorio con l'ammassatore o suo rappresentante, di un verbale nel quale sia dato atto della constatazione della esistenza in ammasso delle stesse partite di prodotto originariamente introdotte. Tale verbale è redatto in triplice copia originale, delle quali una è conservata dall'ammassatore, una è depositata dal funzionario presso l'istituto di vigilanza e la terza è trasmessa all'A.I.M.A. a cura dell'istituto medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato secondo la misura riportata all'art. 2 del presente decreto.

Art. 9.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

MODELLO DI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato del latte scremato in polvere ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1959/75 e n. 1995/75.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . . . ., esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come da certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di . . . . . . n. . . . . del . . . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1959/75 e n. 1995/75, nonchè del decreto del Ministro-presidente dell'A.I.M.A. 15 settembre 1975, della seguente partita di latte scremato in polvere, introdotta in ammasso il . . . .

tonnellate: . . . .,

qualità: latte scremato in polvere spray di prima qualità;

età (data di fabbricazione): . .

tipo di confezione: . . . .,

elementi di individuazione: . .;

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione): . . . .,

data di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso: . come da verbale in pari data redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dell'istituto di vigilanza per la repressione frodi di . . . .,

periodo di ammasso: tre mesi decorrenti dal . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto di impegno ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1995/75, all'osservanza durante il periodo di ammasso di tre mesi, decorrente dal giorno . . . . ., dei seguenti obblighi:

1) conservare la suddetta partita di latte scremato in polvere per l'intero periodo di ammasso di tre mesi, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito sopra indicato, avente i requisiti indicati all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1108/68;

2) non modificare la composizione della suddetta partita di latte scremato in polvere introdotta in ammasso privato per tutta la durata del contratto di ammasso privato;

3) tenere una contabilità di magazzino, consistente in registri di annotazione delle operazioni di entrata e di uscita del latte scremato in polvere, ed a comunicare all'A.I.M.A., ogni settimana, le entrate e le uscite registrate nella settimana precedente;

4) non compiere sul prodotto ammassato atti di disposizione che comportino l'uscita del prodotto stesso, in tutto o in parte, dal magazzino di deposito durante il periodo di ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante il periodo del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'atto medesimo.

Firma . . . . .

(segue autentica notarile della firma) . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale; ecc.).

(7945)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Avella.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 luglio successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Avella e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nella persona del dottore Guido Sorvino.

Atteso lo scadere del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha dovuto affrontare sul piano operativo un complesso di impegni di rilevante importanza per l'ente: ai fini organizzativi interni, ristrutturando, in modo più adeguato alle molteplici necessità, gli uffici ed i servizi comunali ed avviando il riordino delle contabilità arretrate risalenti al 1952; ai fini della realizzazione di opere pubbliche, intese a soddisfare fondamentali esigenze di pubblico interesse, dando inizio alla ricostruzione della sede municipale, al completamento della rete idrica e fognante e alla costruzione dell'asilo-nido e della scuola elementare; ai fini della pianificazione urbanistica, avviando a conclusione la elaborazione e l'adozione della relativa strumentazione.

Si è pertanto provveduto, onde evitare possibile pregiudizio per gli interessi dell'ente, con decreto prefettizio in pari data a prorogare ai sensi e ai termini del richiamato art. 323 del testo unico n. 148, art. 103 del regio decreto n. 2939 e articolo 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la predetta gestione commissariale.

Avellino, addì 12 settembre 1975

Il prefetto: BARILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Avella e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Guido Sorvino;

Rilevato che, venendo a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita del comune;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Avella, affidata al dott. Guido Sorvino con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1975 è prorogata a termini di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale già citato.

Avellino, addì 12 settembre 1975

Il prefetto: BARILE

(7947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso presentato l'11 dicembre 1970 da Bordi Tullio ed altri commercianti, con domicilio eletto in Ancona, corso Stamira n. 10, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 24 luglio 1970, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dagli stessi contro il provvedimento del prefetto di Ancona 15 novembre 1968 con il quale era stata rilasciata alla S.p.a. « Magazzini Standa », con sede legale in Milano, via Celestino IV n. 6, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Jesi (Ancona), corso Matteotti n. 31.

(7970)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 257, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 29 novembre 1972 dal sig. Manassero Giuseppe, con domicilio eletto in Ormea (Cuneo), via Generale Gagna n. 17, avverso il provvedimento del presidente della giunta della regione Piemonte 27 giugno 1972, n. 228, con il quale è stato determinato l'orario di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio della provincia di Cuneo.

(7971)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 33, è stato accolto il ricorso presentato il 23 gennaio 1973 dal sig. Pryszlak Gregorio, residente in Marino (Roma), frazione Ciampino, via Pietro Mascagni n. 14, avverso il provvedimento del prefetto di Roma n. 2287 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dal predetto contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata al medesimo l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Marino.

(7972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 19 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,65	681,65	681,75	681,65	681,30	681,60	681,60	681,65	681,65	681,65
Dollaro canadese	665,40	665,40	666 —	665,40	665,25	665,40	665,25	665,40	665,40	665,40
Franco svizzero	250,62	250,62	250,60	250,62	250,38	250,60	250,55	250,62	250,62	250,60
Corona danese	111,65	111,65	111,55	111,65	111,55	111,65	111,60	111,65	111,65	111,63
Corona norvegese	121,07	121,07	121,50	121,07	121 —	121,05	121,07	121,07	121,07	121,05
Corona svedese	151,90	151,90	152 —	151,90	151,77	151,90	151,85	151,90	151,90	151,90
Fiorino olandese	252,15	252,15	252,25	252,15	252,07	252,10	252,09	252,15	252,15	252,10
Franco belga	17,2025	17,2025	17,21	17,2025	17,20	17,20	17,2025	17,2025	17,2025	17,20
Franco francese	151,10	151,10	151,28	151,10	151,05	151,10	151,10	151,10	151,10	151,15
Lira sterlina	1418,80	1418,80	1419 —	1418,80	1417,60	1418,70	1418,60	1418,80	1418,80	1418,80
Marco germanico	259 —	259 —	258 —	259 —	258,70	259,05	258,80	259 —	259 —	259 —
Scellino austriaco	36,65	36,65	36,62	36,65	36,63	36,65	36,6375	36,65	36,65	36,64
Escudo portoghese	25,10	25,10	25,22	25,10	25,14	25,10	25,14	25,10	25,10	25,10
Peseta spagnola	11,471	11,471	11,48	11,471	11,46	11,47	11,68	11;471	11,471	11,45
Yen giapponese	2,267	2,267	2,27	2,267	2,26	2,26	2,2627	2,267	2,267	2,26

Media dei titoli del 19 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,500
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,675
» 5 % (Città di Trieste)	92,025
» 5 % (Beni esteri)	91,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,650
» poliennali 7 % 1978	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,625
Dollaro canadese	665,325
Franco svizzero	250,585
Corona danese	111,625
Corona norvegese	121,07
Corona svedese	151,875
Fiorino olandese	252,12
Franco belga	17,202
Franco francese	151,10
Lira sterlina	1418,70
Marco germanico	258,90
Scellino austriaco	36,644
Escudo portoghese	25,12
Peseta spagnola	11,475
Yen giapponese	2,265

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce è vacante la cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8003)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gina Annibali, nata a Pescara il 10 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Cagliari il 5 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7875)

Il dott. Francesco Puglisi, nato a Varese il 17 agosto 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Messina il 26 giugno 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7874)

La dott.ssa Mercedes Figus, nata a Turri (Cagliari) il 20 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Cagliari il 18 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7880)

La dott.ssa Silvana Andria, nata ad Iglesias il 7 dicembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Cagliari il 27 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7877)

Il dott. Liberato Littarru, nato a Desulo (Nuoro) il 3 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari e rilasciato il 12 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7878)

Il dott. Settimio Levorato, nato a Vigonza (Padova) il 15 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 31 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7879)

Il dott. Efisio Dore, nato ad Asuni (Cagliari) il 22 dicembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 27 novembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7881)

La dott.ssa Clara Coppola, nata ad Aulla (Massa Carrara) il 12 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7882)

La dott.ssa Ada Spiga, nata a Quartucciu (Cagliari) l'11 febbraio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Cagliari l'8 marzo 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7883)

La dott.ssa Rosa Sallustio, nata a Taranto il 4 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari il 26 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7884)

La dott.ssa Enrica Menozzi, nata a Frabosa Soprana (Cuneo) il 18 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7885)

La dott.ssa Gabriella Matteucci, nata a Camaiore (Lucca) il 6 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa l'8 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7886)

La dott.ssa Maria Giuseppina Italia, nata a Milano il 18 ottobre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 30 ottobre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7887)

Il dott. Graziano Sanna, nato a Nuoro il 30 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Cagliari il 20 novembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1975, è costituita come appresso:

Presidente:

Sturniolo dott. Ignazio, dirigente superiore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Pozzato prof. Enzo, ordinario di tecnologia presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;
Venturini prof. Gianluigi, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;
Viscosi dott. Vincenzo, primo dirigente amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Alassio dott. Italo, primo dirigente amministrativo nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Veschi dott. Gianni, vice direttore amministrativo nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La spesa presunta di L. 100.000 sarà imputata sul cap. 1094 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 340

(8012)

Commissione esaminatrice del concorso a centododici posti di ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1975, è composta come appresso:

Presidente:

Sturniolo dott. Ignazio, dirigente superiore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Papa prof. Vincenzo, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Noce prof. Michele, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Alassio dott. Italo, primo dirigente amministrativo nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Pagano dott. Francesco, direttore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Componente supplente:

Castellano dott. Giovanni, direttore amministrativo nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Veschi dott. Gianni, direttore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La spesa presunta di L. 100.000 per cancelleria, verrà imputata sul cap. 1094 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1975
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 9

(8011)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, riservati al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi, a trenta posti di esperto, sette posti di coadiutore, diciotto posti di preparatore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, concernente l'istituzione dell'istituto sperimentale per il tabacco e la soppressione dell'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;
Visti i decreti ministeriali relativi all'inquadramento del relativo personale impiegatizio nei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e degli operai di ruolo e agricoli nella pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi riservati al personale che presso il cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi rivestiva le qualifiche appresso indicate e che è stato inquadrato nei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria o nella pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) concorso, per esami, a trenta posti di esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria al quale possono partecipare, purchè in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria:

a) gli operai di ruolo con qualifica di capo operaio che abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno cinque anni;

b) gli operai agricoli che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno otto anni;

2) concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria al quale possono partecipare, purchè in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado:

a) il personale di anticamera e gli autisti che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio con mansioni d'ordine e di dattilografia;

b) gli operai di ruolo con qualifica di capo operaio che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio con mansioni di dattilografia e di disegnatore;

3) concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a diciotto posti di preparatore nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria al quale possono partecipare gli operai agricoli, purchè in possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Alle domande di partecipazione ai concorsi di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo dovrà essere allegato un attestato di servizio, rilasciato dal direttore dell'istituto o dal direttore della sezione operativa dal quale risultino le mansioni svolte presso il cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi e la durata di esse.

Alle domande di partecipazione al concorso di cui al n. 3) del precedente articolo dovranno essere allegati i documenti comprovanti i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza;

6) la sede di servizio;

7) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

8) i partecipanti al concorso a diciotto posti di preparatore dovranno elencare i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere debitamente autenticata dal direttore dell'istituto sperimentale per il tabacco o dal direttore della sezione operativa.

Art. 3.

Gli esami di ogni concorso verteranno sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto e consisteranno nelle seguenti prove che si svolgeranno nei giorni appresso indicati, con inizio alle ore 8,30, in Roma, via Torino n. 45.

Concorso a trenta posti di esperto: due prove scritte e un colloquio. Svolgimento delle prove scritte nei giorni 25 e 26 novembre 1975.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se non si sarà riportata la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti riportati nel colloquio.

Concorso a sette posti di coadiutore: una prova scritta, una prova pratica di dattilografia, un colloquio. Svolgimento della prova scritta nel giorno 27 novembre 1975.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno superato la prova pratica. La prova pratica e il colloquio non si intenderanno superati se non si sarà riportata la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Concorso a diciotto posti di preparatore: una prova pratica di scrittura sotto dettato e una prova pratica di idoneità tecnica. Svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato nel giorno 28 novembre 1975.

Saranno ammessi alla prova pratica di idoneità tecnica i candidati che avranno superato quella di dettato. Dette prove pratiche non si intenderanno superate se non si sarà riportata la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi a sostenere le relative prove di esame nei giorni sopraindicati.

Art. 4.

Espletate le prove dei concorsi, la commissione esaminatrice di ognuno formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, dei vincitori, e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, il diploma originale del titolo di studio o copia di esso debitamente autenticata.

Essi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora, entro il termine fissato, non assumano servizio presso le sedi degli istituti di sperimentazione agraria alle quali verranno assegnati, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole conseguiranno la nomina nella qualifica per cui hanno concorso. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, saranno restituiti al ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 340

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a trenta posti di esperto

PROVE SCRITTE

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
Malattie delle piante - zootecnia.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Economia rurale ed estimo.
Industrie agrarie.
Meccanica agraria.
Nozioni di statistica agraria.

Concorso a sette posti di coadiutore

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati che terminano la copiatura del brano in un tempo minore possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino allo scadere del tempo stabilito.

COLLOQUIO

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Concorso a diciotto posti di preparatore

PROVA DI SCRITTURA SOTTO DETTATO

Scrittura di dettato di un brano a scelta della commissione.

PROVA DI IDONEITA' TECNICA

Manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico, preparazione dei campioni per analisi chimiche, lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento, delimitazione delle parcelle di terreno destinate alla sperimentazione, sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7815)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1969, n. 273;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1975, registro n. 5 Difesa, foglio n. 16, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1974-75;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i concorrenti Blasi Cosimo (9°) e Sirabella Giuseppe (10°), hanno diritto di precedenza a parità di merito, nei confronti del concorrente Bartocci Giuseppe (8°) e che il concorrente Pietrogiacomi Francesco (21°) ha titolo di precedenza nei confronti del concorrente Maccarone Giuseppe (20°);

Decreta:

Articolo unico

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1974-75:

1° *Anno di medicina e chirurgia*

1) Morello Francesco	punti	28,50
2) Umile Marco	»	27,50
3) Cignarale Claudio	»	25,50
4) Cirielli Vito Vincenzo	»	25,50
5) Pietraforte Rosario	»	25,50
6) Bertolli Giuseppe	»	24,50
7) Piccinni Armando	»	24,50
8) Blasi Cosimo	»	23,50
9) Sirabella Giuseppe	»	23,50
10) Bartocci Giuseppe	»	23,50
11) Minnone Sergio	»	23,00
12) Ciufo Aldo	»	22,50
13) Vasilotta Pierluigi	»	21,50
14) Miacola Nicola	»	21,00
15) Antoniacomi Silvio	»	20,00
16) Venturi Claudio	»	20,00
17) Lamanna Cataldo	»	19,50
18) Manta Giampaolo	»	19,50
19) Altieri Giuseppe	»	18,50
20) Pietrogiacomi Francesco	»	18,00
21) Maccarone Giuseppe	»	18,00

2° *Anno di medicina e chirurgia*

1) Ruffa Marco	punti	28,00
2) Vella Venanzio	»	26,25
3) Caparello Gianfranco	»	25,83
4) De Vito Ariosto	»	24,50
5) Barbierato Mauro	»	22,50

Le decorrenze della nomina ad allievo della facoltà di medicina e chirurgia sono stabilite come segue:

1° anno: dal 1° novembre 1974;
2° anno: dal 15 novembre 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1975
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 165

(7977)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, n. 11 del 30 agosto 1975, è stata pubblicata la determinazione del presidente del C.N.E.L. in data 18 luglio 1975 con la quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico a sei posti di vice referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - C.N.E.L., indetto in data 4 giugno 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 1974.

(8013)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia de L'Aquila

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il proprio provvedimento n. 198/11 datato 31 luglio 1974 debitamente esecutivo, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1973;

Visto il successivo provvedimento n. 211/14, datato 5 dicembre 1974, con cui si è provveduto allo stralcio dal concorso di che trattasi, della condotta medica di Prezza, erroneamente messa a concorso;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi competenti per la costituzione della commissione del concorso in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 19 ottobre 1974, n. 44;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare e costituire come appresso la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1973:

Presidente:

Lalli dott. Manfredo, responsabile di settore, regione Abruzzo.

Componenti:

Parravano dott. Nello, responsabile di settore, regione Abruzzo;

Spennati prof. Domenico, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sulmona, designato dall'ordine dei medici de L'Aquila;

Natali prof. Gianfranco, primario medico, ospedale civile de L'Aquila;

Agnifili dott. Pietro, medico condotto di Avezzano scelto su terne proposte dai comuni interessati.

Segretario:

Gialloreti dott. Lucio, funzionario carriera direttiva amministrativa regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 aprile 1975

Il presidente: MATTUCCI

Il consigliere segretario: MERLI

(7940)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1141 del 15 maggio 1974 e del 24 maggio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte mediche di Acquasanta Terme, Altidona, Castorano, Comunanza, Cossignano, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Monsampietro M., Montappone, Montedinove, Montefalcone App., Smerillo, Montegallo, Montegiorgio (Piane), Monteleone di Fermo, Montemonaco, Pedaso, Porto S Giorgio, Porto S. Elpidio, Roccafluvione, S. Vittoria in Matenano, Monte V. Combatte, Montottone, Moresco, Offida, Monterinaldo, Ortezzano, vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Attesa la necessità di provvedere con urgenza alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni della regione Marche, della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 2811;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse si compone come segue:

Presidente:

dott. Vincenzo Gullotti, dirigente della regione Marche.

Componenti:

dott. Adalberto Pucci, medico provinciale di Macerata;

dott. Giancarlo Squarcia, funzionario della carriera direttiva presso la prefettura di Ascoli Piceno;

prof. Vincenzo Gaspari Pellei, primario chirurgo di ruolo presso l'ospedale di zona di Montegiorgio;

dott. Lorenzo Mazzanti, primario medico di ruolo presso l'ospedale di zona di Porto S. Giorgio;

dott. Giuseppe Picciotti, medico condotto di ruolo presso il comune di Ascoli Piceno.

Segretario:

dott. Michele Sisto, funzionario presso la sezione del comitato di controllo di Ascoli Piceno.

Il concorso verrà espletato presso l'ospedale civile di Porto S. Giorgio non prima di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 6 agosto 1975

Il medico provinciale f.f.: ROIATI

(7938)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3083/8/5 in data 14 settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 2475/8/6 in data 18 dicembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota n. 9933 della regione Veneto con la quale viene segnalato che in sostituzione del prof. Maschio Raoul, presidente della commissione giudicatrice, è stato designato il dott. Donati Francesco;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Donati Francesco a presidente della commissione in parola;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Donati Francesco è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del prof. Maschio Raoul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 6 settembre 1975

Il medico provinciale: GAVIANO

(7939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3609 del 15 marzo 1974, modificato con decreto n. 9310 del 14 giugno 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1973 nei comuni di Cinisi, Gangi, Marineo, Palermo, Trabia e Ventimiglia di Sicilia;

Visto il proprio decreto n. 594 del 16 gennaio 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura del concorso;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Rizzuto Antonino	punti	185,57	su 240
2. Tumminia Antonino	»	176,43	»
3. Musonserra Salvatore	»	176,29	»
4. Realmuto Antonino	»	173,95	»
5. Cefalù Baldassare .	»	143,15	»
6. Inserillo Girolamo .	»	141,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 1° settembre 1975

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3609 in data 5 marzo 1974, modificato con successivo decreto n. 9310 del 14 giugno 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1973 nei comuni di Cinisi, Gangi, Marineo, Palermo, Trabia e Ventimiglia di Sicilia;

Visto il proprio decreto n. 13428 del 1° settembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di che trattasi;

Considerato che con nota n. 5127 del 19 agosto 1975 l'amministrazione comunale di Trabia ha trasmesso, per il parere del consiglio provinciale di sanità, copia della deliberazione della giunta municipale n. 276 del 26 ottobre 1974 e della deliberazione di ratifica del consiglio comunale n. 148 del 21 dicembre 1974, con le quali è stato provveduto alla soppressione del posto di ufficiale sanitario del predetto comune;

Ritenuto che, nelle more dell'esame da parte degli organi di controllo delle precitate delibere, occorre soprassedere all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario del comune di Trabia al vincitore del posto medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Nelle more dell'esame da parte degli organi di controllo delle deliberazioni dell'amministrazione comunale di Trabia citate in premessa e relative alla soppressione del posto di ufficiale sanitario, soprassedere all'assegnazione del posto di cui trattasi, messo a concorso con decreto n. 3609 del 15 marzo 1974, modificato con decreto n. 9310 del 14 giugno 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune di Trabia.

Palermo, addì 1° settembre 1975

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13428 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1973 nei comuni di Cinisi, Gangi, Marineo, Palermo, Trabia e Ventimiglia di Sicilia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 13429 del 1° settembre 1975 con il quale è stato stabilito di soprassedere all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario, vacante nel comune di Trabia, per i motivi rappresentati nel provvedimento medesimo e che qui si intendono interamente riportati;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari in prova per un biennio dei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Rizzuto Antonino, nato a Camporeale l'11 gennaio 1925: Palermo;

2) Musonserra Salvatore, nato a Sancipirello il 17 maggio 1924: Marineo;

3) Cefalù Baldassare, nato a Santa Flavia il 27 marzo 1923: Ventimiglia di Sicilia;

4) Inserillo Girolamo, nato a Caltanissetta il 7 settembre 1927: Cinisi.

Il periodo di prova è ridotto ad anni uno per il dott. Musonserra Salvatore, in quanto ufficiale sanitario di ruolo del comune di Misilmeri.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 1° settembre 1975

Il medico provinciale: PRIOLO

(7694)

OSPEDALE «L. BONOMO» DI ANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione di deliberazioni consiliari, regolarmente vistate dalle autorità di controllo, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del centro di ginecologia preventiva;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(8017)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA» DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto medicina.

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 giugno 1975, n. 194, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto medicina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 204 del 3 agosto 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(7960)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, indetto con deliberazione consiliare 10 aprile 1975, n. 940 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 127 del 15 maggio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(7953)

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(7954)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente del servizio di virologia;
tre posti di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Palermo, piazza Montalto, 2.

(7951)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Palermo, piazza Montalto, 2.

(7952)

OSPEDALE «S. MARIA DEGLI UNGHERESI» DI POLISTENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione autonoma di traumatologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia;
tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi;
un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(7980)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1975, n. **74.**

Norme per la delega ai comprensori economico-urbanistici dell'esercizio di funzioni in materia urbanistica e per l'approvazione dei piani urbanistici d'esecuzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, con la presente legge, delega ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, istituiti con legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975, ciascuno per il territorio di propria competenza, le seguenti funzioni amministrative in materia urbanistica, di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e relative modifiche ed integrazioni:

1) l'approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nell'ambito delle direttive fissate dal piano urbanistico comprensoriale previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 71 sopracitata; nonché l'autorizzazione all'adozione di varianti ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

2) l'approvazione dei piani particolareggiati previsti dall'art. 13 della succitata legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonché dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove detti piani comportino variante al piano regolatore generale e le eventuali richieste di modifica o variante degli stessi;

3) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) l'approvazione dei piani di zona, e delle varianti degli stessi, destinati alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ove detti piani comportino variante al piano regolatore generale;

5) il rilascio dei nulla-osta per:

a) i piani di lottizzazione convenzionata previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, allorchè comportino variante al piano regolatore generale;

b) l'autorizzazione comunale a costruire in deroga ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

c) l'autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908;

6) la predisposizione dei programmi di localizzazione degli insediamenti previsti dall'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

7) la delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici sono delegati, altresì, ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni per tutti gli atti di loro competenza in materia urbanistica.

I consorzi suddetti eserciteranno le funzioni delegate, di cui al primo comma del presente articolo, dopo l'approvazione, da parte della Regione, dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali; fino a quella data e dal momento dell'approvazione dello statuto essi sono delegati ad esercitare funzioni di istruttoria degli strumenti urbanistici comunali secondo le direttive di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975.

Art. 2.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal consiglio e dalla giunta regionale.

I provvedimenti emessi ai sensi della presente legge divengono esecutivi con l'espletamento del controllo da parte del competente comitato di controllo sugli atti degli enti locali in attuazione dell'art. 43 dello statuto regionale.

I consorzi trasmettono alla giunta regionale copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Negli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi devono fare menzione della delega ricevuta.

Art. 4.

Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte ai terzi assumendo la propria rappresentanza in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione, ordinaria o amministrativa.

Art. 5.

Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta regionale ad adempiere entro sessanta giorni.

Il provvedimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 6.

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, i consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, con motivata deliberazione dell'assemblea consorziale, ripartiscono le funzioni predette tra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione nonchè a tutti i comuni compresi nell'area sub-regionale che compone il « Comprensorio economico-urbanistico ».

Art. 7.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 42 dello statuto regionale, sono delegate alle amministrazioni comunali, singole o consorziate, le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, relative:

a) all'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali;

b) al rilascio del nulla-osta all'autorizzazione dei piani di lottizzazione di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

c) all'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) all'approvazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali.

Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicazione e di esame delle osservazioni presentate.

La delega delle funzioni di cui al primo comma è conferita a tempo indeterminato e può essere revocata ai sensi dell'art. 42 dello statuto regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le amministrazioni comunali sono tenute ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo deliberati dalla Regione.

I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo divengono esecutivi con l'espletamento del controllo da parte del competente organo.

I comuni trasmettono alla giunta regionale copia degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni delegate, che verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

E' istituita presso i consorzi di cui all'art. 1 una apposita commissione urbanistica consultiva, avente il compito di esprimere il proprio parere ai fini dell'adozione dei provvedimenti delegati di cui al precedente art. 1.

Detta commissione è nominata con atto del presidente del consorzio ed è composta:

a) dal presidente del consorzio o da un componente del consiglio direttivo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante di ciascuno dei comuni consorziati designato dal consiglio comunale;

c) da un ingegnere o architetto designato dall'assemblea consorziale, da scegliere tra i funzionari in servizio presso gli uffici del consorzio;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel Paese;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative nel Paese;

f) da tre esperti in materia urbanistica designati dalla assemblea consorziale.

La commissione dura in carica quanto l'assemblea consorziale ed i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte consecutive.

I rappresentanti di cui al punto *b*) possono essere sostituiti in corrispondenza del rinnovo dei consigli comunali.

Art. 9.

Ai componenti la commissione di cui al precedente articolo, che non siano dipendenti di enti locali o funzionari della Regione, è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, la cui entità sarà deliberata dal consiglio direttivo del consorzio.

Art. 10.

La Regione assume a proprio carico le spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate.

La giunta regionale sulla base di bilanci pervenuti dai consorzi determina le spese da rimborsare agli stessi per l'esercizio delle predette funzioni e dispone il pagamento di acconti, salvo conguaglio a consuntivo.

Art. 11.

Per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, previste dagli articoli 1 e 7 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 32.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 (elenco n. 4, partita n. 9) dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

La spesa suddetta sarà iscritta al cap. 1360 che sarà istituito nello stato di previsione con la seguente denominazione: « Rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia urbanistica (art. 118 della Costituzione ed art. 42 dello statuto regionale). Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, verrà fissata all'atto di approvazione, da parte del consiglio regionale, del piano urbanistico comprensoriale

A partire dalla predetta data, gli strumenti urbanistici, di cui alla delega specificata nell'art. 1, verranno trasmessi dagli enti interessati direttamente ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici competenti per territorio.

I procedimenti di competenza regionale, relativi alla materia oggetto della presente legge, in ordine ai quali, prima della data fissata, ai sensi del primo comma, sia già stato espresso parere da parte della sezione urbanistica regionale, saranno ultimati dagli organi regionali.

Verranno trasmesse ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici competenti le pratiche riguardanti procedimenti in corso per i quali non sia stato ancora acquisito il parere del predetto organo consultivo.

La data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della presente legge è fissata all'atto dell'approvazione dello statuto del consorzio per la gestione del comprensorio economico-urbanistico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1975, n. 75.

Partecipazione regionale alla realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Rieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio concorre alla spesa occorrente per la costruzione del raccordo stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Rieti che verrà realizzato dall'Azienda nazionale autonoma strade.

Art. 2.

Le modalità della partecipazione finanziaria della Regione verrano stabilite con convenzione da stipularsi fra la Regione e l'A.N.A.S.

La convenzione sarà stipulata dal presidente della giunta regionale ed approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il presidente della giunta provvede a tutti i successivi atti ed adempimenti.

Art. 3.

Per la realizzazione del tratto Viterbo-Orte del raccordo stradale indicato all'art. 1, il concorso regionale è stabilito nella misura di L. 14.000.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio per il corrente anno, al cap. 2568 di nuova istituzione denominato « Concorso regionale per la costruzione del raccordo stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Rieti ».

In relazione all'esecuzione degli altri atti del suddetto raccordo ed alle relative convenzioni da stipularsi fra la Regione e l'A.N.A.S. ai sensi della presente legge, con successivi provvedimenti legislativi saranno autorizzate le spese relative al concorso regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 3, la Regione è autorizzata a contrarre uno o più mutui per un ricavo complessivo di lire 14.000.000.000 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 20, a decorrere dal secondo semestre 1975, nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento calcolata in lire 2.400 milioni si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione di lire 1.200 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 1963 del bilancio regionale dell'anno stesso (elenco n. 3).

Al maggior onere di lire 1.200 milioni per gli anni 1976 e successivi si farà fronte mediante utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge 23 settembre 1974, n. 64.

Il ricavo dell'operazione di mutuo sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

In attesa del perfezionamento del mutuo, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni da recuperare in sede di utilizzazione del ricavo netto del mutuo stesso.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, nel bilancio regionale per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli: tabella *A*, entrate, il cap. 781 denominato: « Recupero anticipazioni su mutuo in corso di perfezionamento concernente la partecipazione regionale per la realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Rieti » con lo stanziamento di L. 3.000.000.000; tabella *B*, uscite, il cap. 4781 denominato: « Anticipazioni su mutuo in corso di perfezionamento concernente la

partecipazione regionale per la realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Rieti» con lo stanziamento di L. 3.000.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni del bilancio 1975 occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1975, n. 76.
Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Lazio promuove e coordina lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 45 dello statuto, assicurando la partecipazione democratica nella relativa gestione.

La Regione, nell'ambito delle sue competenze, interviene nel senso di cui al comma precedente anche nei confronti dei beni monumentali, archeologici e ambientali, degli edifici civici e di culto aventi interesse storico-artistico, e in genere dei beni culturali di proprietà degli enti locali o di interesse locale.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2.

I musei di enti locali sono servizi culturali pubblici che concorrono al progresso degli studi e all'educazione permanente dei cittadini attraverso:

a) la raccolta e la conservazione dei beni culturali, anche nella loro caratterizzazione locale;

b) la ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali;

c) attività volte a promuovere la diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali in tutte le loro forme e manifestazioni sul territorio regionale.

Titolo II
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3.

Gli enti locali, per conseguire gli scopi di cui all'art. 2, provvedono all'istituzione e al funzionamento dei musei stanziando annualmente nel proprio bilancio le somme necessarie.

In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'incremento e alla conservazione del patrimonio, all'espletamento dei servizi di museo e all'attuazione dei relativi programmi di attività culturale e didattica.

Art. 4.

Gli enti locali adottano per i musei propri regolamenti conformi alla presente legge, garantendo la massima fruibilità con particolare riguardo all'impiego del tempo libero dei lavoratori e la gratuità per le esigenze didattiche.

Art. 5.

Gli enti locali possono associarsi o consorziarsi, per istituire e gestire musei secondo proposte di aggregazione formulate dagli stessi enti locali, sentita la consulta regionale dei beni culturali e su parere conforme dei consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici.

Nel caso di musei gestiti in forma associata o consorziata, il regolamento e i criteri di gestione debbono essere elaborati collegialmente dai rappresentanti degli enti locali interessati.

Art. 6.

Gli indirizzi per la gestione dei musei sono stabiliti da una apposita commissione nominata dall'assemblea dell'ente locale interessato (comune, provincia, comunità montana e loro consorzi) per la durata di tre anni.

La commissione, di cui fa parte il direttore del museo, è composta in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare e delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel territorio regionale e delle componenti presenti nei consigli di istituto operanti nel rispettivo ambito territoriale.

Art. 7.

Gli enti locali possono stipulare accordi o convenzioni al fine di consentire il reciproco scambio di personale specializzato e l'uso di particolari servizi.

Prestiti temporanei per mostre o iniziative di studio ed altre istituzioni culturali devono essere autorizzati dalla Regione, sentita la consulta regionale dei beni culturali.

Titolo III
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 8.

La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 1.

In particolare:

1) esercita le funzioni di tutela ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio, per il restauro, la conservazione, la protezione e la vigilanza, anche in collegamento con le analoghe iniziative degli organismi statali;

2) coordina le iniziative degli enti locali e promuove la associazione tra i comuni;

3) sostiene le spese ed eroga i contributi per:

a) il censimento, l'inventario e la catalogazione dei beni culturali di proprietà di enti locali o di interesse locale nell'ambito regionale, da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) l'istituzione o la ristrutturazione dei musei di enti locali o di interesse locale, ivi compresi l'acquisto di beni o attrezzature e l'esecuzione di opere edilizie conformi alle esigenze conservative. L'istituzione di nuovi musei viene promossa nell'ambito di un apposito piano elaborato nel quadro del programma regionale e di sviluppo economico e sociale del territorio e sentita la consulta dei beni culturali;

c) l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi;

d) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale, nonché dei beni di cui all'art. 1, comma secondo;

e) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei, ivi compresi la compilazione ed edizione di cataloghi scientifici e di strumenti didattici; la riproduzione fotografica del materiale e l'impiego degli audiovisivi e delle nuove tecniche di animazione e di documentazione;

f) la promozione di iniziative atte a caratterizzare i musei come servizi culturali pubblici polivalenti;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni in rapporto ai compiti di promozione culturale propri dei musei;

4) promuove l'acquisizione pubblica dei beni culturali di interesse locale;

5) promuove e organizza, nell'ambito delle norme regionali per la istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai musei e alle attività conservative dei beni culturali.

Art. 9.

Nell'ambito delle funzioni di tutela di cui al punto 1) dell'art. 8, la Regione ha facoltà, sentita la consulta regionale dei beni culturali, di fare trasportare e temporaneamente custodire in altri musei di enti locali cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità.

Compete altresì alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di enti e fondazioni aventi per scopo l'istituzione ed il funzionamento di musei di interesse locale o regionale.

Art. 10.

La Regione può destinare fino al 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge per contribuire alla sicurezza, alla conservazione ed alla fruizione di raccolte e complessi monumentali di proprietà di privati o di enti legalmente riconosciuti e che siano regolarmente aperti al pubblico.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, la cui misura è stabilita secondo stima preventiva effettuata dai competenti uffici regionali, i beni di cui al precedente comma debbono essere catalogati ai sensi dell'art. 8 della presente legge. I beneficiari dei contributi garantiscono attraverso apposite convenzioni con la Regione la massima fruibilità dei beni con particolare riguardo all'impiego del tempo libero dei lavoratori e la gratuità per le esigenze didattiche.

Art. 11.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 8, la Regione si avvale anche della collaborazione di università e di istituti pubblici di ricerca, attraverso incarichi, contratti o convenzioni.

Art. 12.

La Regione provvede alla determinazione e destinazione dei contributi di cui alla presente legge con appositi piani pluriennali.

Per ottenere i contributi, gli enti interessati devono farne domanda entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dai programmi o piani di sviluppo pluriennali.

Art. 13.

Il consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva i piani pluriennali di cui al precedente art. 12 e la loro articolazione nei bilanci annuali.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone lo schema dei piani di cui al precedente comma e ne cura l'attuazione. Esercita nelle materie di cui agli articoli 1 e 8 ogni altra funzione amministrativa non attribuita dalla presente legge ad altri organi della Regione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di tutela.

L'assessore regionale competente in materia assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di L 600.000.000 che sarà iscritta nei sottoindicati capitoli, da istituirsi nel relativo stato di previsione:

Cap. 1206. — Spese per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale; per il censimento, l'inventario e la catalogazione dei beni culturali nell'ambito regionale; per mostre e manifestazioni; per il miglioramento e l'incremento delle raccolte, la compilazione ed edizione di cataloghi scientifici e di strumenti didattici, la riproduzione fotografica del materiale e l'impiego degli audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e documentazione; per incarichi, contratti e convenzione con università e istituti pubblici di ricerca L. 100.000.000

Cap. 1222. — Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale . . . . L. 180.000.000

Cap. 1223. — Contributi per la sicurezza, conservazione e fruizione di raccolte e complessi monumentali di proprietà di privati o di enti legalmente riconosciuti e che siano regolarmente aperti al pubblico . . . . » 20.000.000

Cap. 2224. — Contributi per acquisto di beni ed attrezzature per opere edilizie, necessari alla istituzione o alla ristrutturazione dei musei degli enti locali o di interesse locale . . . . . » 300.000.000

Art. 15.

All'onere derivante dall'art. 14 della presente legge, si farà fronte:

quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975;

quanto a L. 300.000.000 mediante accensione di un mutuo da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 50.000.000.

Il mutuo suddetto sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazioni della giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa relativa alla quota annua di ammortamento, di L. 50.000.000 si farà fronte per l'anno 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo.

Il ricavo delle operazioni sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Qualora la somma che affluirà in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente al previsto onere di L. 300.000.000, la differenza in più o in meno sarà portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell'istituendo cap. 2224, la cui iscrizione in bilancio resta, comunque, subordinata al perfezionamento della connessa operazione di mutuo.

Nelle more del perfezionamento del mutuo l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere delle anticipazioni da recuperare in sede di utilizzazione del netto ricavo del mutuo stesso. Pertanto, nel bilancio di previsione per l'anno 1975, vengono istituiti i seguenti capitoli: entrata, n. 730 «Recuperi per anticipazioni su mutui in corso di perfezionamento»; spesa, n. 4730 «Anticipazioni su mutui in corso di perfezionamento», con lo stanziamento di L. 270.000.000.

Il presidente della giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Fino alla istituzione della consulta regionale dei beni culturali, la giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai musei di enti locali o di interesse locale, si avvale dei servizi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 17.

Sono abrogate le norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di musei di enti locali, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1975.

(6444)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 65.
Istituzione del parco naturale della Maremma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il parco naturale della Maremma.

Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche della Maremma in funzione dell'uso sociale di tali valori, nonchè la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.

Art. 2

Il territorio del parco si estende nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello e comprende i monti dell'Uccellina, la palude della Trappola e la foce dell'Ombrone, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25.000 che costituisce l'allegato *A*) della presente legge.

Per giustificati motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 5, i confini del parco potranno essere modificati in sede di approvazione del piano stesso.

Art. 3.

Alla gestione e all'amministrazione del parco è provvisoriamente preposto il consorzio per l'istituzione del parco della Maremma.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio muterà i propri fini ai sensi dell'art. 1 ed assumera la denominazione di consorzio del parco naturale della Maremma.

Il nuovo statuto prevederà come organi del consorzio:

il presidente;
il consiglio.

Prevederà altresì l'istituzione di un comitato scientifico, di un direttore del parco, degli uffici tecnico-scientifici occorrenti per l'attuazione delle finalità del parco.

Il consiglio è composto da tre rappresentanti della provincia di Grosseto, di cui uno designato dalla minoranza; da tre rappresentanti per ciascuno dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello, di cui uno designato dalla minoranza; da un rappresentante dell'Opera nazionale combattenti. Come rappresentanti degli enti locali possono essere nominati membri estranei ai consigli degli enti stessi.

Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del presidente e del consiglio del consorzio. Esso è composto da sette esperti, nominati dal consiglio del consorzio in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche e ambientali.

I detti esperti sono nominati:

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Siena, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze agrarie e forestali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze agrarie;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dal consiglio nazionale delle ricerche;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dal consiglio provinciale di Grosseto.

Art. 4.

L'ordinamento e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dal consiglio del consorzio.

Il consorzio è soggetto ai controlli regionali previsti per gli enti locali.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio del parco naturale della Maremma, sentiti i comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello, sottopone alla approvazione del consiglio regionale un piano territoriale di coordinamento riguardante l'area del parco e i rimanenti territori dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Regione provvede direttamente, sentiti i comuni interessati alla redazione e all'approvazione del piano.

Relativamente all'area del parco di cui all'art. 2, le previsioni del piano territoriale di coordinamento e le relative norme di attuazione sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dai locali strumenti urbanistici.

Per le aree esterne al parco, i comuni interessati sono tenuti ad uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle direttive del piano territoriale di coordinamento.

Qualora, entro un anno dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, i comuni non provvedano ai sensi del precedente comma, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e le successive modificazioni con legge regionale.

Art. 6.

Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso un regolamento d'uso del territorio e piani di gestione aventi — l'uno e gli altri — efficacia di piani particolareggiati. Il regolamento e i piani interessano l'area del parco e sono deliberati dal consiglio del consorzio, sentito il comitato scientifico.

Per le funzioni amministrative anche indirettamente connesse alla realizzazione delle predette finalità tramite il regolamento d'uso e i piani di gestione, la Regione ha facoltà di concedere deleghe al consorzio.

Ogni piano di gestione deve contenere l'indicazione della sua durata. In difetto la durata del piano si intende triennale.

I progetti dei piani di gestione e del regolamento d'uso sono depositati presso le segreterie del consorzio e dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia e su due quotidiani a diffusione nazionale.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dai progetti.

Scaduto tale termine il consiglio del consorzio approva in via definitiva i piani di gestione ed il regolamento d'uso motivando espressamente su ogni singola opposizione.

Il rilascio delle licenze edilizie nel territorio del parco è subordinato a preventivo nulla-osta del consorzio. In difetto di nulla-osta la licenza si considera nulla.

Art. 7.

Per l'attuazione dei piani di gestione e secondo le modalità da essi previste, il consorzio può concedere contributi al fine di incentivare determinate attività o di sopperire a diminuzioni di redditi aziendali.

I piani di gestione prevedono i criteri di riparto dei contributi.

Art. 8.

Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti ed accordi, nonchè mutui, ritenuti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.

I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del consorzio.

Art. 9.

Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle vigenti leggi a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale di coordinamento, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di lire 5.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito processo verbale, copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.

Nei quindici giorni successivi alla contestazione della infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al presidente del consorzio. Il presidente provvede in ordine all'applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.

Nel caso che l'infrazione comporti un'alterazione dei luoghi, il presidente del consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti commi, ordina l'immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il presidente dispone l'esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato per conoscenza all'amministrazione comunale territorialmente interessata ed è notificato nelle forme e ai soggetti di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Si applica inoltre, in quanto compatibile, la norma di cui al sesto comma del citato art. 26.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite in difetto di nulla-osta ai sensi dell'art. 6.

Art. 10.

Alle spese per il finanziamento e l'attività del consorzio si provvede con:

1) i contributi degli enti che partecipano al consorzio;

2) un fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 20250 « Fondo di dotazione *una tantum* al consorzio del parco naturale della Maremma » che viene istituito con la variazione a bilancio di cui al seguente articolo;

3) un contributo annuo a carico del bilancio regionale a far data dall'anno 1976 nella misura di L. 36.000.000;

4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, da servizi ed attività e da sanzioni amministrative.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Titolo I. - *Spese correnti*

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione (lett. *d*) . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo II. - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 20250. — Fondo di dotazione al consorzio del parco naturale della Maremma L. 50.000.000

Art. 12.

La spesa derivante dal punto n. 3 dell'art. 10 della presente legge farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1976 al titolo I. - *Spese correnti; sezione 4ª* - Interventi in campo economico; rubrica 2ª - Agricoltura; con la seguente denominazione: « Contributo al consorzio del parco naturale della Maremma ».

Per gli anni successivi al 1976 la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 13.

In relazione alle esigenze di tutela di cui all'art. 1 ed in attesa dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 5, all'interno del parco sono individuate le seguenti aree tipologiche, secondo la delimitazione di cui all'allegato *A* della presente legge:

a) area prevalentemente forestale e palustre (zona 1);

b) area prevalentemente agricola (zona 2).

Art. 14.

Fino all'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, e in carenza di esso, per un periodo non eccedente i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata nel territorio del parco ogni trasformazione morfologica, vegetazionale, colturale e dell'assetto faunistico, nonchè ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale.

E' vietata altresì ogni attività edificatoria limitatamente all'area di cui alla lettera *a*) del presente articolo. Sono consentite attività edificatorie all'interno dell'area di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, purchè in conformità alle vigenti disposizioni e nel rispetto dei vincoli previsti al primo comma.

Prima dell'approvazione dei piani di gestione, il consorzio può emanare regolamenti provvisori aventi gli stessi effetti dei piani nella osservanza delle stesse procedure per essi previste.

Nelle more dell'approvazione delle varianti ai locali strumenti urbanistici, in attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi del primo e secondo comma per le aree di cui alla lettera *b*) dell'art. 13, si applicano anche nelle aree esterne al parco individuate dall'allegato *A* della presente legge. Tale salvaguardia decorre dall'entrata in vigore della legge stessa e non potrà comunque eccedere i cinque anni successivi.

Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 9. Per le aree esterne al parco individuate ai sensi del quarto comma, l'organo competente per i provvedimenti di cui all'art. 9 è il sindaco del comune territorialmente interessato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *maggio* 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **66**.

Norme transitorie per consentire l'attività dell'ERTAG nell'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG), fino all'entrata in vigore del primo bilancio preventivo che, in forza dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 31, sarà approvato unitamente al bilancio preventivo 1976 della Regione, è autorizzato ad assumere impegni e, conseguentemente, ad emettere mandati di pagamento, per un importo massimo pari al 20 % del contributo regionale.

Gli impegni, fermo l'importo massimo di cui al primo comma, non potranno superare gli importi sotto indicati:

L. 35.000.000 per indennità, trasferte, missioni e rimborsi spese agli organi dell'ente e ai membri delle commissioni tecniche;

L. 70.000.000 per le necessità di primo impianto, come affitti, acquisto mobili e attrezzature varie, acquisto o noleggio macchine per ufficio, e per tutte le spese necessarie al funzionamento dell'ente, ivi comprese acquisto di libri, abbonamenti a giornali e riviste tecniche e scientifiche, spese per iniziative volte a far conoscere le attività dell'ente e per organizzazione o partecipazione a convegni e manifestazioni;

L. 395.000.000 per interventi nei settori indicati nel programma di attività approvato dal consiglio regionale e secondo le priorità ivi previste.

Art. 2.

Il rendiconto degli impegni presi e dei mandati di pagamento emessi sarà allegato al bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio 1975.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 67.

Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli professionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e istituzione dell'albo

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto regionale e per tutelare la professionalità agricola, fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge ai provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie, è istituito l'albo degli imprenditori agricoli professionali.

Art. 2.

Diritto d'iscrizione

All'albo degli imprenditori agricoli professionali hanno il diritto di iscriversi:

a) i coltivatori diretti proprietari o affittuari, enfiteuti, coloni, mezzadri, i loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura per almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro e ricavino dall'attività medesima almeno 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale;

b) I proprietari ed affittuari conduttori che dimostrino di dedicare personalmente all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro e che ricavino dall'attività medesima almeno 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo è disposta dalla commissione provinciale (CP) di cui all'art. 8, a domanda dell'eventuale diritto, che a tal fine allega ogni documento utile all'esatta individuazione della propria attività professionale.

La domanda redatta in carta libera, deve essere presentata alla commissione provinciale competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Della decisione d'iscrizione viene data diretta comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, intendendosi la mancata decisione nel termine sopra indicato come accoglimento della domanda.

Qualora la commissione provinciale chieda ulteriore documentazione o chiarimenti su circostanze rilevanti agli effetti della valutazione della domanda, il termine di cui al comma precedente resta sospeso fino a quando la commissione provinciale non ha ricevuto i documenti o i chiarimenti previsti.

La richiesta della commissione provinciale e la relativa risposta vanno effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalle date ivi indicate rimane sospeso e riprende a decorrere rispettivamente, il termine di cui al terzo comma.

Il termine di cui al terzo comma è di centoottanta giorni nel primo anno di applicazione della presente legge.

L'iscrizione all'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 4.

Pubblicità dell'iscrizione all'albo - Modi di tenuta dell'albo - Comunicazione dell'iscrizione

Chiunque può prendere visione dell'albo e averne copia a sue spese.

Le modalità di tenuta dell'albo, che dovrà essere costantemente aggiornato, sono fissati con delibera del consiglio regionale.

L'avvenuta iscrizione all'albo è comunicata d'ufficio al comune di residenza dell'iscritto, alla giunta regionale e alle organizzazioni di categoria, entro i termini di cui all'art. 3.

Art. 5.

Cancellazione dell'iscrizione dall'albo

La cancellazione dall'albo avviene a seguito richiesta dell'interessato o d'ufficio.

Possono promuovere la cancellazione d'ufficio la Regione, la provincia, il comune competente per territorio, le organizzazioni di categoria o chiunque vi abbia interesse.

La cessazione dell'attività o la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 comporta la cancellazione dall'albo.

La cancellazione d'ufficio dall'albo è disposta sentito in ogni caso l'interessato.

L'invito all'interessato è disposto con almeno trenta giorni di preavviso e deve contenere l'indicazione degli atti e documenti sulla base dei quali la commissione provinciale ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Di tali atti e documenti l'interessato ha diritto di chiedere copia, a sue spese, prima del giorno fissato per l'audizione.

L'interessato può farsi assistere da persona di sua fiducia o dare delega a quest'ultima.

Entro trenta giorni dalla data di audizione dell'interessato la commissione provinciale deve comunicargli la sua decisione. Tale comunicazione è fatta con raccomandata e agli effetti del termine sopra indicato vale la data di spedizione della raccomandata medesima.

L'avvenuta cancellazione è comunicata dalla commissione provinciale al comune di residenza e alla giunta regionale e alle organizzazioni di categoria.

Art. 6.

Ricorsi

Contro la deliberazione della commissione provinciale che respinge la domanda di iscrizione all'albo o provvede alla cancellazione d'ufficio è ammesso ricorso alla giunta regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La giunta regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 7.

Efficacia dell'iscrizione all'albo

Le provvidenze amministrate dalla regione Toscana dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo:

a) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo di cui alla presente legge;

b) alle cooperative ed alle forme associate.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande, con la stessa data, un certificato comprovante tale iscrizione.

I provvedimenti legislativi e amministrativi possono accordare finanziamenti anche a soggetti non compresi nelle categorie degli iscritti all'albo quando sussistano ragioni d'interesse generale o non possano essere introdotte esclusioni per motivi funzionali alla programmazione dello sviluppo agricolo.

Art. 8.

Istituzione, costituzione, durata, composizione e funzionamento delle commissioni provinciali e controllo sulle commissioni provinciali.

Presso ogni provincia è istituita una commissione provinciale per la tenuta dell'albo di cui all'art. 1.

La commissione provinciale costituita, per delega regionale, con atto dell'amministrazione provinciale dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati.

La commissione provinciale è composta:

a) da nove rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo dei quali sette in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri, uno dei proprietari conduttori;

b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e da un rappresentante dei conduttori agricoli di cui al punto *b*) dell'art. 2, designati dalle rispettive organizzazioni;

c) da un rappresentante per ciascuno degli ordini o collegi provinciali dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei veterinari scelti dall'amministrazione provinciale su terne di nomi designati rispettivamente dagli ordini o collegi stessi.

Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti, a maggioranza, tra i componenti di cui alla lettera *a*).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per il funzionamento delle commissioni provinciali la Regione provvederà al comando di proprio personale presso ciascuna commissione.

Art. 9.

Norme per l'elezione

Con regolamento d'esecuzione, che dovrà essere approvato dal consiglio regionale non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si detteranno norme per:

a) l'elezione dei membri delle commissioni provinciali di cui all'art. 8 da parte degli iscritti all'albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei commissari da eleggere;

b) la compilazione in ciascuna provincia, della lista degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 2 per la prima elezione dei membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, a cura di un commissario nominato dal presidente della giunta regionale su parere della commissione consiliare permanente all'agricoltura ed assistito da una commissione consultiva nominata dalla giunta regionale e composta di cinque membri designati dalle associazioni agricole più rappresentative della provincia.

Art. 10.

Finanziamento delle funzioni delegate

Per gli adempimenti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 15.000.000 da ripartirsi tra le province, annualmente, a consuntivo sulla base di elenchi annuali trasmessi alla Regione dalle province medesime e contenenti l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Art. 11.

Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al cap. 12650 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, istituito con la seguente variazione al bilancio:

Capitolo in diminuzione:

Titolo I. - *Spese correnti*

Sezione 2ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 11500. — Spese, contributi, sussidi e premi per promuovere, incoraggiare e diffondere lo sviluppo della coltivazione e delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti (art. 5 legge n. 910 del 27 ottobre 1966) . . . L. 15.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I. - *Spese correnti*

Sezione 2ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 12650. — Spese per l'albo degli imprenditori agricoli professionali . . . . . L. 15.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 68.

Modifiche alla legge n. 27 dell'11 aprile 1975 concernente « Provvedimenti straordinari per il credito alle imprese artigiane operanti nel settore tessile, delle calzature, del cuoio, del legno e dei materiali lapidei ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dalla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1975, n. 27, è prorogato al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 69.

Fondo per l'integrazione del finanziamento della legge regionale 28 maggio 1974, n. 25, e successive modificazioni « Interventi straordinari per l'acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linee extraurbane per viaggiatori » - Accensione di un mutuo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 1974, n. 25, e successive modificazioni, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 1.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1975.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Le rate di ammortamento del mutuo di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sara garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio di mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo di cui all'art. 1 della presente legge sarà introitato al titolo V, categoria 1ª, cap. 05200 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione della entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e la corrispondente spesa sara prevista al cap. 23100 che viene aumentato con la variazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 4.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap 04000 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975.

La spesa di L. 40.741.455 pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1975 per la quota interessi di L. 37.500.000 al cap. 16700 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui » e per la quota capitale di L. 3.241.455 al cap. 26300 « quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1975, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2010 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 81.482.910 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2009.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1976 al 2009, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. - *Entrate provenienti da assunzione di prestiti, di anticipazioni e di ogni altra operazione di credito*

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 05200. — Contrazione di mutui . . L. 1.000.000.000

SPESA

In aumento:

Titolo II. - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Cap. 23100. — Contributi straordinari per la acquisizione di pubblici servizi di linea extraurbani per viaggiatori (legge regionale 28 maggio 1974, n. 25) . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. **70.**

Fondo per l'integrazione dei finanziamenti della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 13 « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile - Piano autobus » - Accensione mutuo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 13, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 750.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 12,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio di mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo di cui all'art. 1 della presente legge sarà introitato al titolo V, categoria 1ª, cap 05200 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap 22900 del bilancio del suddetto esercizio finanziario.

Art. 4.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap 04000 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

La spesa annua di L. 123.346.490 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2000.

La spesa relativa sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. - *Entrate provenienti da assunzione di prestiti, di anticipazioni e di ogni altra operazione di credito*

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 05200. — Contrazione di mutui . L. 750.000.000

In aumento:

Titolo II. - *Spese in conto capitale*

Sezione IV. - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 12ª - Trasporti

Cap. 22900. — Interventi per la realizzazione del programma pluriennale di acquisto autobus per i servizi urbani ed extraurbani . L. 750.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 3 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 71.

Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Scuola materna

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati interventi a favore delle scuole materne statali e degli enti locali territoriali per il servizio di mensa, per la fornitura di materiale didattico e per i trasporti, ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi e i relativi oneri assicurativi per i trasportati.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere estesi alle scuole materne private situate in aree non ancora servite da scuole statali o degli enti locali territoriali ed alla condizione che offrano parità di trattamento e di insegnamento con queste ultime.

Art. 2.

Scuola dell'obbligo

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi a favore delle scuole dell'obbligo statali:

a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo nonché di pubblicazioni e di altro materiale didattico di uso individuale per gli alunni in condizioni di disagio economico;

b) servizio di mensa;

c) trasporti, ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi e relativi oneri assicurativi, per gli alunni provenienti da località prive di scuole statali.

Art. 3.

Assistenza sociale e psico-pedagogica

L'assistenza sociale e psico-pedagogica per gli alunni frequentanti le scuole e i corsi di cui al presente titolo è attuata da comuni, province e loro consorzi, secondo le rispettive competenze e le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali.

Art. 4.

Scuola secondaria superiore

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali, ivi compresi gli istituti professionali:

a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico collettivo, ivi compresi l'acquisto di strumenti scientifici per laboratori nonché di pubblicazioni e di altro materiale didattico di uso individuale per gli allievi in condizioni di disagio economico;

b) servizio di mensa;

c) trasporti, ivi compresi i relativi oneri assicurativi per i trasportati;

d) alloggio per gli alunni residenti fuori sede sia sotto forma di posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati, sia sotto forma di contributi in denaro a favore di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico.

Art. 5.

Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione sono gratuiti per ciò che riguarda in particolare la frequenza, i materiali e le attività didattiche.

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati inoltre i seguenti interventi a favore degli allievi:

a) presalario di L. 18.000 mensili per la frequenza dei corsi;

b) trasporto gratuito ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi e relativi oneri assicurativi dal luogo di residenza abituale alla sede del corso, anche sotto forma di rimborso spese;

c) assegno di residenza di L. 30.000 mensili per tutti gli allievi che siano impossibilitati a raggiungere giornalmente la sede del corso dal luogo della loro residenza abituale;

d) mensa giornaliera gratuita.

Gli interventi di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente comma saranno attuati, ove possibile, utilizzando gli stessi servizi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4.

Titolo II

DELEGA DELLE FUNZIONI

Art. 6.

Delega per la scuola materna

Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono delegate ai comuni che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello statuto secondo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi saranno attuati in modo da assicurare la loro destinazione collettiva in luogo di una destinazione individuale;

b) gli interventi saranno attuati in modo da assicurare la gestione sociale della scuola;

c) gli interventi saranno attuati in modo da favorire lo sviluppo e la diffusione delle scuole statali e degli enti locali territoriali.

Art. 7.

Delega per la scuola dell'obbligo

Le funzioni di cui all'art. 2 della presente legge sono delegate ai comuni che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 saranno attuati in modo da assicurare agli insegnanti, alle famiglie e alle formazioni sociali interessate attraverso apposite forme di consultazione democratica, la partecipazione alla scelta dei criteri e della misura dei mezzi da destinare rispettivamente agli interventi di natura collettiva ed individuale e comunque nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola;

b) gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 saranno attuati in modo da favorire, nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno;

c) gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 saranno attuati in modo da favorire, nella prospettiva della istituzione del distretto scolastico, la razionalizzazione e la pubblicizzazione dei servizi di trasporto nonchè nel rispetto delle competenze dello Stato, una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio che consenta la soppressione delle pluriclassi e garantisca anche attraverso adeguate dimensioni delle scuole, una maggiore efficacia del processo educativo e la economicità della gestione;

d) tutti gli interventi saranno attuati in modo da assicurare la gestione sociale della scuola.

Art. 8.

Delega per la scuola secondaria superiore

Le funzioni di cui all'art. 4 della presente legge sono delegate alle province che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi:

a) le province stabiliranno gli opportuni contatti con i comuni ai fini della costituzione dei consorzi previsti dal successivo art. 13 della presente legge;

b) gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 saranno attuati in modo da assicurare agli insegnanti, alle famiglie, agli studenti e alle formazioni sociali interessate, attraverso apposite forme di consultazione democratica, la partecipazione alla scelta dei criteri e della misura dei mezzi da destinare rispettivamente agli interventi di natura collettiva ed individuale e comunque nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola;

c) gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 potranno essere attuati in economia o in appalto, sia direttamente da parte delle province sia sotto forma di contributi agli istituti e favoriranno gli studenti in condizioni di disagio economico, con particolare riguardo agli studenti lavoratori e agli studenti pendolari;

d) gli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 potranno essere attuati sia direttamente da parte delle province, sia sotto forma di contributi agli istituti;

e) tutti gli interventi di cui all'art. 4 saranno attuati in modo da favorire, nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno;

f) tutti gli interventi di cui all'art. 4 saranno attuati in modo da assicurare la gestione sociale della scuola;

g) una parte degli interventi di cui all'art. 4 sarà riservata gratuitamente a studenti capaci e meritevoli, oltre che in condizioni di disagio economico, mediante appositi concorsi da bandirsi da parte degli enti delegati, su direttive impartite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 65, secondo comma, dello statuto.

Art. 9.

Delega per i corsi di formazione professionale

Le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge sono delegate alle province che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello statuto, stabilendo gli opportuni contatti con i comuni ai fini della costituzione dei consorzi previsti dal successivo art. 13 della presente legge.

Art. 10.

Limiti territoriali alla competenza degli enti delegati

Gli enti delegati eserciteranno le funzioni di cui alla presente legge con riferimento alle scuole, agli istituti e alle sezioni staccate aventi sede nel rispettivo territorio ed a favore degli alunni che li frequentano.

Art. 11.

Delega delle funzioni sui patronati scolastici

Tutte le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi dei patronati scolastici previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, e trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono rispettivamente delegate ai comuni per i patronati scolastici ed alle province per i consorzi dei patronati scolastici.

Art. 12.

Personale assegnato ai patronati scolastici

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle direzioni didattiche per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, sono, a loro domanda, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Gli stessi potranno essere comandati presso gli enti delegati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, dopo il loro inquadramento nel ruolo organico del personale regionale.

Gli insegnanti elementari di cui al citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, che siano in aspettativa per mandato politico o amministrativo al momento della domanda prevista dal comma precedente, sono ammessi a richiedere il trasferimento nei ruoli regionali, ai sensi del predetto art. 6, entro sei mesi dalla cessazione del mandato.

Art. 13.

Consorzi tra comuni e province

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro e con le province, ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge le province hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro e con i comuni, ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Lo stesso consorzio può esercitare le funzioni previste sia dal primo che dal secondo comma del presente articolo.

I comuni e le province che si consorziano seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale indicate con apposita deliberazione del consiglio regionale, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuito al consorzio.

La deliberazione di cui al comma precedente è adottata tenendo conto di eventuali proposte dei comuni e delle province interessate o comunque previa loro consultazione. In mancanza della deliberazione suddetta gli enti consorziati ricevono l'incentivo finanziario di cui al comma precedente qualora l'ambito territoriale del consorzio sia ritenuto adeguato dal consiglio regionale.

A partire dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

Nel caso che il consorzio sia stato costituito per esercitare solo una parte delle funzioni comprese in ciascuno dei settori organici di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della presente legge la Regione erogherà direttamente al consorzio la percentuale delle somme spettanti agli enti delegati che questi ultimi sono tenuti a versare al consorzio a norma dell'art. 15.

Art. 14.

Organi dei consorzi

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organismi rappresentativi del personale docente della scuola, dei genitori, degli alunni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali e provinciali.

Art. 15.

Partecipazione alle spese di funzionamento dei consorzi

Il concorso dei comuni e delle province nelle spese consorziali è fissato nello statuto del consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

La quota degli enti delegati è costituita dall'intero ammontare del finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge per ciascuno dei settori organici di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 o da una sua percentuale, salva la facoltà per l'ente delegato di integrarla con autonomi finanziamenti.

Art. 16.

Attribuzioni di funzioni delegate alle comunità montane

Ciascun comune facente parte di una o più comunità montane, costituite ai sensi delle leggi regionali 1° dicembre 1972, n. 31 e 2 gennaio 1973, n. 1, ha facoltà di attribuire alle comunità montane delle quali fa parte le funzioni delegate ai sensi della presente legge o anche una parte di esse.

Le comunità montane, subentrano nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello in cui hanno ricevuto la delega.

Nei casi in cui la delega avvenga per una parte delle funzioni comprese in ciascuno dei settori organici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la Regione erogherà direttamente alla comunità la percentuale della somma spettante al comune per le funzioni delegate concordata tra quest'ultimo e la comunità e previa comunicazione dei due enti alla giunta regionale.

Titolo III

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Art. 17.

Finanziamento delle funzioni delegate per la scuola materna

Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.000.000.000 da ripartirsi tra i comuni e i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità:

a) per il 10 per cento in proporzione diretta al numero di alunni frequentanti le scuole materne esistenti nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 40 per cento in proporzione diretta alla popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

c) per il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione residente in case sparse e popolazione totale residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

d) per il 10 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune, determinate in base al successivo art. 21;

e) per il 35 per cento in base ai programmi di intervento presentati dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 18.

Finanziamento delle funzioni delegate per la scuola dell'obbligo

Per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 3.500.000.000 da ripartirsi tra i comuni e i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità:

a) per il 50 per cento in proporzione diretta al numero di alunni frequentanti le scuole dell'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge, esistenti nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 10 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione residente in case sparse e popolazione totale residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

c) per il 10 per cento in proporzione diretta alla superficie del territorio di ciascun comune classificata zona montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 30 luglio 1957, n. 657;

d) per il 10 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune, determinate in base al successivo art. 21;

e) per il 20 per cento in base a programmi di intervento presentati dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 19.

Finanziamento delle funzioni delegate per la scuola secondaria superiore

Per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 da ripartirsi tra le province e i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità:

a) per il 30 per cento in proporzione diretta al numero di studenti frequentanti le scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, di cui all'art. 4 della presente legge, esistenti nel territorio di ciascuna provincia o di ciascun consorzio secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 10 per cento in proporzione diretta alla popolazione in età da 15 a 19 anni residente nel territorio di ciascuna provincia o di ciascun consorzio secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

c) per il 25 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascuna provincia o di ciascun consorzio, determinante in base al successivo articolo 21;

d) per il 35 per cento in base a programmi organici di intervento presentati dalle province o dai consorzi di cui allo art. 13 della presente legge.

Art. 20.

Finanziamento delle funzioni delegate per i corsi di formazione professionale

Per gli interventi di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.200.000.000 da ripartirsi tra le province e i consorzi di cui all'art. 13, fino all'entrata in vigore della legge regionale di delega in materia di istruzione professionale, in base al numero di allievi frequentanti i corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione.

Art. 21.

Determinazione delle condizioni socio-economiche

Le condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune per gli effetti di cui all'art. 17, lettera *d*), articolo 18, lettera *d*), articolo 19, lettera *c*), sono determinate annualmente con deliberazione del consiglio regionale sulla base delle informazioni statistiche più recenti idonee a stimare il reddito procapite, le variazioni della popolazione, la densità di occupazione, il gettito tributario.

Art. 22.

Ripartizione dei finanziamenti

Le somme di cui ai precedenti articoli 17, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 18, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 19, lettere *a*), *b*) e *c*), e 20, sono ripartite fra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale, ed erogate entro il primo marzo di ogni anno. Nella prima applicazione l'erogazione avverrà entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

I programmi di intervento di cui alla lettera *e*) dell'art. 17, alla lettera *c*) dell'art. 18 ed alla lettera *d*) dell'art. 19 sono redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello statuto con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

Il consiglio regionale approva annualmente il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base dei programmi di intervento di cui al primo comma.

Le somme di cui al precedente comma eventualmente non impegnate possono essere utilizzate nel successivo esercizio per l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

Art. 24.

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente entro il 31 gennaio alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla giunta medesima sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 26.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione di cui all'art. 22.

Art. 25.

Relazione annuale al consiglio

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonchè tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 26.

Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 10 per cento del finanziamento complessivamente disposto dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate.

Ai fini della ripartizione delle somme di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il termine stabilito dall'art. 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega.

Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale comandato e di beni regionali.

La giunta, in base alla suddetta documentazione elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma e sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Il piano è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale e viene eseguito annualmente dalla giunta regionale.

Ove, dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, risultasse necessario un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 27.

Oneri finanziari aggiuntivi. Comando di personale

Ai fini della ripartizione di cui all'art. 26 il comando di ogni unità di personale è considerato equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, di ciascun dipendente.

Art. 28.

Oneri finanziari aggiuntivi. Assegnazione di beni

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, numero 30, la Regione può assegnare in uso agli enti delegati propri beni patrimoniali mobili ed immobili. I beni mobili potranno anche essere ceduti in proprietà.

Ai fini della ripartizione di cui all'art. 26 il prezzo per la cessione in proprietà e il corrispettivo annuale per la cessione in uso di ciascun bene verranno considerati equivalenti ad una somma determinata di intesa tra la giunta regionale e l'organo competente dell'ente delegato con riferimento ai valori di mercato correnti.

Art. 29.

Imputazione della spesa

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono previste annualmente in L. 8.760.000.000, di cui L. 7.300.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate, L. 730.000.000 per oneri aggiuntivi di cui all'art. 26 e L. 730.000.000 per incentivi finanziari di cui all'art. 13.

Per gli interventi previsti dalla presente legge relativi all'esercizio 1974 le spese sono così determinate:

Interventi per la scuola materna (art. 17)	L.	300.000.000
Interventi per la scuola dell'obbligo (articolo 18)	»	1.800.000.000
Interventi per la scuola secondaria superiore (art. 19)	»	700.000.000
Interventi per corsi di formazione professionale (art. 20)	»	280.000.000
Oneri aggiuntivi (art. 26)	»	308.000.000
Oneri finanziari (art. 13)	»	308.000.000
	L.	3.696.000.000

Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 12850 « Spese per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio » che si istituisce con la variazione di cui all'articolo successivo.

Per gli interventi previsti dalla presente legge per gli esercizi successivi, si farà fronte con apposito stanziamento nel corrispondente capitolo di bilancio.

La maggiore spesa di L. 5.064.000.000 trova la sua copertura nella riduzione di pari importo dei capitoli 10500, 10600, 10700 e 10800 del bilancio 1974 il cui stanziamento viene impinguato con la variazione di cui all'articolo successivo.

Art. 30.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I. - *Spese correnti*

Sezione 4ª. - Oneri non ripartibili

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 1.160.000.000

In aumento:

Sezione 2ª - Azione ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura

Rubrica 2ª - Formazione

Cap. 10500. — Spese e contributi per il funzionamento, i trasporti, la refezione e l'assistenza agli alunni delle scuole materne statali degli enti locali e delle scuole materne private situate in aree non ancora servite da scuole statali (legge 18 marzo 1968, n. 444) . . . . L. 200.000.000

Cap. 10600. — Spese e contributi per il trasporto gratuito e l'assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo, per il funzionamento dei patronati scolastici e dei loro consorzi; spese per l'acquisto di libri, materiale didattico e di esercitazione per gli alunni della scuola dell'obbligo. Spese e contributi per il funzionamento istituzionale delle casse scolastiche delle scuole medie (legge 24 marzo 1962, n. 1073; legge 4 marzo 1958, n. 261; legge 31 ottobre 1966, n. 942) . L. 700.000.000

Cap. 10700. — Spese e contributi per il trasporto, il servizio di mensa, l'acquisto di libri e materiale didattico e di esercitazione per gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica; borse di studio per gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, compresi i sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio agli allievi degli istituti tecnici e professionali; assegnazione agli allievi degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitto; spese per il funzionamento istituzionale delle casse scolastiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica (legge 31 ottobre 1966, n. 942; legge 24 marzo 1962, n. 1073; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 690; legge regionale n. 5 del 13 gennaio 1973) . » 200.000.000

Cap. 10800. — Spese per la gestione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale istituiti presso le scuole regionali e gli istituti professionali di Stato comprendenti sia le spese per provvidenze agli allievi, sia tutte le spese per esigenze didattiche generali promozionali (legge 24 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; legge 4 maggio 1951, n. 456; legge 19 gennaio 1955, n. 25, modif. art. 16; legge 8 luglio 1956, n. 706; decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1971, n. 424) (compresi i contributi previsti dalla legge 12 febbraio 1967, n. 36) . » 60.000.000

L. 1.160.000.000

In diminuzione:

Sezione 2ª - Azione ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura

Rubrica 2ª - Formazione

Cap 10500. — Spese e contributi per il funzionamento, i trasporti, la refezione e l'assistenza agli alunni delle scuole materne statali degli enti locali e delle scuole materne private situate in aree non ancora servite da scuole statali (legge 18 marzo 1968, n. 444) L. 400.000.000

Cap. 10600. — Spese e contributi per il trasporto gratuito e l'assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo per il funzionamento dei patronati scolastici e dei loro consorzi; spese per l'acquisto dei libri, materiale didattico e di esercitazione per gli alunni della scuola dell'obbligo. Spese e contributi per il funzionamento istituzionale delle casse scolastiche delle scuole medie (legge 24 marzo 1962, n. 1073; legge 4 marzo 1958, n. 261; legge 31 ottobre 1966, n. 942) . . » 1.997.000.000

Cap. 10700. — Spese e contributi per il trasporto, il servizio di mensa; l'acquisto di libri e materiale didattico e di esercitazione per gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica; borse di studio per gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, compresi i sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio agli allievi degli istituti professionali; assegnazione agli allievi degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semigratuiti in convitto; spese per il funzionamento istituzionale delle casse scolastiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica (legge 31 ottobre 1966, n. 942; legge 24 marzo 1962, n. 1073; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 600; legge regionale n. 5 del 13 gennaio 1973) . . . L. 949.000.000

Cap. 10800. — Spese per la gestione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale istituiti presso le scuole regionali e gli istituti professionali di Stato comprendenti sia le spese per provvidenze agli allievi sia tutte le spese per esigenze didattiche generali e promozionali (legge 24 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; legge 4 maggio 1951, n. 456; legge 19 gennaio 1955, n. 25, modif. art. 16; legge 8 luglio 1956, n. 706; decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1971, n. 424) (compresi i contributi previsti dalla legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . » 350.000.000

L. 3.696.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica 5ª - Funzioni delegate

Cap. 12850. — Spese per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio . . . L. 3.696.000.000

Art. 31.

Norma finale

Cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali concernenti gli interventi di assistenza scolastica disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelle espressamente richiamate.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di assistenza scolastica di cui alla legge regionale 17 aprile 1972, n. 13, incompatibili con le norme della presente legge.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 giugno 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° luglio 1974. Contro tale legge il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso alla Corte costituzionale, il 19 luglio 1974.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 21 maggio 1975, depositata in cancelleria il 28 successivo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 4 giugno 1975, n. 145, ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso.*

(7529)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752550)